Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 6 agosto 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 luglio 1946, n. 39.

Disciplina degli autotrasporti di cose.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 ottobre 1944, n. 324;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1945, n. 537;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 29 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina, per l'aeronautica, per l'industria ed il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.) è soppresso e la relativa consistenza patrimoniale attiva e passiva è devoluta all'Ente di cui al successivo art. 3.

Gli uffici, consorzi e compagnie, comunque preposti alla disciplina degli autotrasporti di cose sono anche essi soppressi e posti in liquidazione. I liquidatori sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con quello per il tesoro.

Il personale che alla data del presente decreto trovasi comunque in servizio presso l'E.N.A.C. o gli altri organismi di cui al precedente comma, è licenziato. Ad esso compete il trattamento di licenziamento, cui abbia diritto ai sensi dei regolamenti dei rispettivi enti.

Art. 2.

L'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione cura il coordinamento dei trasporti automobilistici con quelli ferroviari, marittimi, fluviali, lacuali ed aerei.

Presso ogni Ispettorato compartimentale M.C.T.C. è costituito il « Comitato regionale coordinamento trasporti » composto del presidente, nella persona di un funzionario statale, nominato dal Ministro per i trasporti, da un rappresentante dell'Ispettorato compartimentale M.C.T.C., da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, da tre rappresentanti delle altre Amministrazioni competenti, rispettivamente le F.S., la Marina mercantile e l'Aviazione civile, nonchè da un rappresentante dell'Ente di cui all'art. 3.

I Comitati regionali coordinamento trasporti hanno il compito di studiare i provvedimenti necessari per il migliore coordinamento dei mezzi di trasporto su strada, su rotaia, per via idrica interna, per via marittima e per via aerea, interessanti la rispettiva zona di competenza e di promuoverne l'emanazione da parte delle autorità competenti.

Art. 3.

E' istituito in Roma l'Ente autotrasporti merci, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto alla tutela ed alla vigilanza del Ministero dei trasporti. Detto Ente ha il compito: di assicurare, quando necessario, e previ accordi con i competenti organi del Ministero dell'industria e del commercio, per quanto riguarda gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose in conto proprio, l'esecuzione di trasporti di prima necessità e di pubblico interesse, curando, quando occorra garantire il servizio, l'equa ripartizione dei trasporti medesimi; di svolgere compiti assistenziali in materia di autotrasporti di cose; di compiere accertamenti statistici sui medesimi; di provvedere alla razionale distribuzione del carburante, dei lubrificanti e dei pneumatici nei confronti degli autoveicoli di cui al successivo art. 4, adottando tutte le forme di controllo che si rendessero necessarie per accertarne il legittimo impiego; di espletare quelle altre analoghe mansioni che gli venissero affidate dal Ministero dei trasporti.

L'Ente medesimo cura, inoltre, per conto dell'Amministrazione dello Stato, e con le modalità che saranno stabilite d'accordo tra il Ministero del tesoro ed il

Ministero dei trasporti, gli accertamenti, i recuperi e le vendite degli automezzi e delle parti di automezzi di preda bellica, dati in consegna dalle Autorità Italiane ed Alleate a privati, ditte, cooperative, enti ed uffici, realizzandone il relativo prezzo da versare al bilancio dello Stato.

Art. 4.

Tutti i proprietari e detentori a qualunque titolo di autoveicoli adibiti al trasporto di cose sono tenuti annualmente a denunciare all'Ente i medesimi, secondo le norme che verranno all'uopo stabilite dal Ministero dei trasporti - Ispettorato generale M.C.T.C.

Art. 5.

Per sopperire alle proprie spese, l'Ente percepisce:

a) all'atto della denuncia annuale, di cui al precedente art. 4, un apposito diritto di statistica nella misura che sarà determinata dal Ministro per i trasporti;

b) all'atto della distribuzione del carburante, un contributo in relazione ai trasporti ed ai servizi effettuabili col carburante assegnato, contributo da corrispondersi secondo le istruzioni e nella misura che saranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti;

c) il rimborso delle spese sostenute in relazione ai compiti di cui al comma 2° dell'art. 3.

Art. 6.

L'E.A.M. si avvale della collaborazione di Commissioni provinciali, le quali determinano i trasporti che l'Ente deve garantire, in relazione a quanto previsto nell'art. 3, ed impartiscono inoltre direttive per l'adattamento delle norme emanate dalla Direzione centrale dell'Ente circa la distribuzione dei carburanti, lubrificanti e pneumatici nei limiti dalle stesse consentiti, a particolari esigenze di carattere contingente e locale.

Dette Commissioni, presiedute da un funzionario dell'E.A.M., sono composte:

da un rappresentante dell'Ufficio provinciale industria e commercio;

da un rappresentante della Camera di commercio;

da un rappresentante, designato dal prefetto, di altro organo od ente interessato alla distribuzione delle materie di consumo o addetto all'alimentazione;

da due rappresentanti dei trasportatori.

Art. 7.

Un apposito Comitato sovraintende alla gestione dell'Ente. Detto Comitato è presieduto dal direttore generale M.C.T.C. ed è costituito:

dal direttore dell'Ente e da due funzionari dell'Ente stesso;

da un rappresentante del Ministero del tesoro;

da due rappresentanti dell'Ispettorato generale M.C.T.C.;

da tre rappresentanti dei trasportatori, nominati dal Ministro per i trasporti;

da un rappresentante del Sindacato del personale.

Le funzioni di revisione e controllo sono attribuite ad un collegio sindacale composto da un rappresentante del Ministero del tesoro che lo presiede, da un rappresentante dell'Ispettorato generale M.C.T.C. e da un rappresentante dei trasportatori, nominato dal Ministro per i trasporti.

Al predetto collegio competono le funzioni previste dal codice civile per i collegi sindacali delle società per azioni, in quanto applicabili.

Art. 8.

Uffici dell'E.A.M. sono la Direzione centrale e le Sedi regionali e provinciali ed interprovinciali.

L'organizzazione interna degli uffici è stabilita dal Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro.

La nomina del direttore, il quale ha la rappresentanza legale dell'Ente, viene effettuata ai sensi del regolamento organico di cui al successivo art. 9, dal Ministro per i trasporti.

Art. 9.

Con apposito regolamento organico da assoggettare alla approvazione del Ministero dei trasporti, di concerto col Ministero del tesoro, saranno stabilite la consistenza numerica, le norme di assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico a qualsiasi titolo di attività e di previdenza del personale — ivi compreso il direttore — necessario per i servizi centrali e periferici dell'Ente.

Art. 10.

In caso di liquidazione dell'E.A.M. il patrimonio residuo alla fine della liquidazione stessa resta senz'altro devoluto allo Stato. E' anche devoluto allo Stato l'avanzo della liquidazione degli organismi di cui al 2° comma del precedente art. 1.

Art. 11.

Sono abrogati il decreto legislativo luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, relativo alla istituzione dell'Ente Nazionale Autotrasporti di Cose (E.N.A.C.), lo statuto ad esso allegato, il decreto legislativo luogotenenziale 13 ottobre 1944, n. 324, contenente norme integrative al decreto istitutivo; il decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1945, n. 537, nonchè il decreto Ministeriale 8 maggio 1945, relativo alle condizioni generali per il trasporto di cose con automezzi ed il decreto interministeriale 30 gennaio 1945, relativo alla « tariffa unica per i trasporti di cose su strada con automezzi ».

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1946

DE NICOLA

De Gasperi — Ferrari — Gullo — Corbino — Micheli — Cingolani — Morandi

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 42. — Frasca

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1946.

Autorizzazione alla Società anonima « U.M.A.N.A. » di assicurazioni, con sede sociale a Roma, ad esercitare in taluni rami di assicurazione contro i danni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società anonima « U.M.A.N.A. » di assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione nei rami: incendi, infortuni, responsabilità civile, furti, guasti, trasporti, cristalli, cauzioni, malattie e grandine;

Ritenuto che lo statuto della Società comprende nello scopo sociale l'assicurazione contro i danni in ogni ramo e che la Società stessa è in possesso di tutti i requisiti di legge per ottenere la richiesta autorizzazione;

Decreta:

La Società anonima « U.M.A.N.A. » di assicurazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nei rami: incendi, infortuni, responsabilità civile, furti, guasti, trasporti, cristalli, cauzioni, malattie e grandine.

Roma, addì 12 giugno 1946

(2246) *Il Ministro*: GRONCHI

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1946.

Nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale della moda pel triennio 1945-1947.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2084, con cui venne modificata la costituzione dell'Ente autonomo per la mostra permanente nazionale della moda, e con cui il detto Ente assume la denominazione di « Ente nazionale della moda »;

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge sopracitato, con cui viene determinata la composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente anzidetto;

Viste le designazioni del Ministero del tesoro;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale della moda, per il triennio 1° gennaio 1945, 31 dicembre 1947, è composto come segue:

1) dott. Amedeo Cossio, per il Ministero dell'industria e il commercio;

2) rag. Ercole Liverziani, per il Ministero del tesoro;

3) rag. Gennaro Jannicelli, per il Ministero del tesoro.

Roma, addì 17 giugno 1946

Il Ministro: GRONCHI

(2255)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1946.

Speciali modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata nel 2° semestre dell'anno 1946 per le entrate conseguite dagli spacci militari e dagli spacci aziendali e di fabbrica.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Ritenuta l'opportunità di stabilire per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1946, speciali modalità di pagamento dell'imposta per le entrate, conseguite dagli spacci militari e dagli spacci aziendali e di fabbrica;

Considerato che i detti spacci perseguono finalità e scopi analoghi a quelli delle mense militari e di fabbrica, per cui ai medesimi può farsi lo stesso trattamento tributario stabilito ai fini dell'imposta sull'entrata per le mense di cui trattasi dal decreto Ministeriale 20 dicembre 1945, n. 67080;

Decreta:

Art. 1.

Per le vendite e distribuzioni effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 1946, dagli spacci militari gestiti direttamente dai Comandi militari o dai Comandi di corpi militarizzati, l'imposta sull'entrata per ciascuno spaccio è dovuta in base ai seguenti canoni fissi:

per gli spacci gestiti in Comuni con popolazione non superiore:

a 5.000 abitanti	L. 200
da 5.001 a 50.000	» 400
da 50.001 a 500.000	» 600
superiore a 500.000	» 800

Per le vendite e distribuzioni effettuate nello stesso periodo di cui al precedente comma dagli spacci aziendali e di fabbrica gestiti direttamente dall'azienda o dalla fabbrica ovvero da organismi aventi personalità giuridica propria, creati dalle fabbriche o dalle aziende allo scopo di incrementare le opere sociali, culturali ed assistenziali dei propri dipendenti, nonchè dagli spacci gestiti da uffici ed enti in genere, compresi i centri liberi educativi, ricreativi popolari, l'imposta per ciascuno spaccio è dovuta in base ai seguenti canoni:

per le aziende e fabbriche, uffici, enti, ecc. con numero di dipendenti (impiegati, operai, associati, ecc.):

fino a 50	L. 500
da 51 a 100	» 900
da 101 a 500	» 1600
da 501 a 1.000	» 2500
da 1.001 a 5.000	» 3700
da 5.001 a 10.000	» 4500
oltre 10.000	» 5800

I canoni di imposta di cui sopra non assorbono l'imposta relativa alle vendite e distribuzioni di merci acquistate dai detti spacci anteriormente al 1° luglio 1946; per tali vendite e distribuzioni il tributo deve essere corrisposto nella misura, nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

Art. 2.

Ai fini della liquidazione dei canoni di imposta di cui al precedente articolo, gli interessati devono presentare al competente Ufficio del registro entro il 31 agosto 1946, una dichiarazione dalla quale risultino gli elementi necessari per la determinazione del canone

generalità dell'ente o dell'azienda, popolazione del comune in cui è situato l'esercizio, numero dei dipendenti dell'azienda o della fabbrica, ecc.).

Il pagamento del canone dev'essere effettuato a mezzo del servizio dei conti correnti postali con versamento diretto sul conto corrente dell'Ufficio del registro. Per canoni di importo non superiore a L. 1000 il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il 30 settembre 1946, mentre per i canoni eccedenti tale importo, il versamento può effettuarsi in due rate uguali, scadenti il 30 settembre ed il 30 novembre 1946.

Art. 3.

Quando la gestione degli spacci di cui all'art. 1 sia data in appalto, l'imposta per le vendite e distribuzioni effettuate nei detti spacci, si corrisponde a cura dell'appaltatore nella misura, nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio al 31 dicembre 1946.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1946

(2298) *Il Ministro*: Scoccimarro

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.

Nomina del nuovo amministratore straordinario dell'Ente di colonizzazione della Libia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Visto il decreto interministeriale in data 21 marzo 1945, con cui l'avv. Giacomo Giaquinto fu nominato amministratore straordinario dell'Ente di colonizzazione della Libia;

Ritenuto che la prolungata inattività economica dell'Ente rende opportuno di avvalersi di personale statale per provvedere alle ulteriori incombenze della sua gestione amministrativa;

Decreta:

L'avv. Giacomo Giaquinto cessa dall'incarico di amministratore straordinario dell'Ente di colonizzazione della Libia.

Il segretario generale di Governo rag. Giuseppe Dall'Armi, è nominato amministratore straordinario dell'Ente predetto.

Roma, addì 5 luglio 1946

Il Ministro per l'Africa italiana
De Gasperi

Il Ministro per le finanze
Scoccimarro

Il Ministro per il tesoro
(2243) Corbino

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1946.

Nomina del nuovo amministratore straordinario della Società industrie tessili Musa Ense e affini.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 1° agosto 1941, n. 931;

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1945, con cui il dott. Dante Coda fu nominato amministratore straordinario della Società Industrie Tessili Musa Ensete e Affini « S.I.T.M.E.A. »;

Ritenuto che la prolungata inattività economica dell'Ente rende opportuno di avvalersi di personale statale per provvedere alle ulteriori incombenze della sua gestione amministrativa;

Decreta:

Il dott. Dante Coda cessa dall'incarico di amministratore straordinario della Società industrie tessili Musa Ense e affini.

Il segretario generale di Governo dott. Ercole Vellani, è nominato amministratore straordinario dell'Ente predetto.

Roma, addì 5 luglio 1946

Il Ministro per l'Africa italiana
De Gasperi

Il Ministro per le finanze
Scoccimarro

Il Ministro per il tesoro
(2244) Corbino

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1946.

Apertura in Piasco (Cuneo) di una dipendenza della Cassa di risparmio di Saluzzo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Piasco (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1946

(2233) *Il Ministro*: Corbino

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1946.

Revoca del decreto 2 settembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta Troticoltura Valdostana Giovanni Mittag & C., con sede in Issime (Aosta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 2 settembre 1945, emesso a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta Troticoltura Valdostana Giovanni Mittag e C. con sede in Issime (Aosta);

Ritenuto che da ulteriori indagini esperite è risultato che la suddetta ditta non ha più alcuna attività e quindi occorre revocare il sequestro;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 2 settembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta Troticoltura Valdostana Giovanni Mittag e C. con sede in Issime (Aosta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2186)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1946.

Riattivazione di agenzia di città ed istituzione di una nuova agenzia del Monte di credito su pegno di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano, è autorizzato a riattivare la propria agenzia di città per prestiti su pegno già situata in via Crocifisso n. 7, trasferendola in corso San Gottardo n. 9 e ad istituire una nuova agenzia di città per l'esercizio del credito ordinario, in via Giuseppe Meda, angolo via Torricelli (zona corso San Gottardo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2238)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1946.

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Valdaora (Bolzano).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo, in data 15 settembre 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Valdaora (Bolzano) e mette in liquidazione l'Azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del sopracitato decreto-legge n. 375;

Visto il provvedimento del cessato Ispettorato del credito in data 22 febbraio 1939, con il quale il dottor Orfeo Cesare venne nominato commissario liquidatore della Cassa suddetta;

Visto il provvedimento dell'agosto 1944 del Commissario supremo per la zona di operazioni nelle Prealpi con il quale venne affidata la prosecuzione della liquidazione della sovraccennata Cassa all'avv. Leopoldo Happacher, in sostituzione del dott. Cesare;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del dott. Happacher ed alla ricomposizione del Comitato di sorveglianza presso l'azienda anzidetta;

Decreta:

Il sig. Edoardo Mahl di Carlo, è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Valdaora (Bolzano) ed i signori Giovanni Steurer di Giovanni « Unterhauser », Giuseppe Hoermann di Giuseppe e Ferdinando Atzwanger di Antonio, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2231)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1946.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del-

l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio della sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto Ministeriale in data 4 ottobre 1945, con il quale il prof. dott. Paolo Pagliazzi, è stato nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio di Bologna;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'ordinaria amministrazione della Cassa predetta;

Decreta:

I signori avv. Giorgio Stagni fu Riccardo e avvocato Giorgio Valeriani fu Scipione, sono nominati rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Bologna, ente morale con sede in Bologna, con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2230)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1946.

Apertura in Favignana ed in Santa Ninfa di dipendenze della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, con sede in Palermo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, con sede in Palermo, è autorizzata ad aprire proprie dipendenze in Favignana ed in Santa Ninfa (Trapani).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2260)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1946.

Apertura in Bastardo (Perugia) di una dipendenza della Cassa di risparmio di Spoleto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Bastardo, frazione del comune di Giano nell'Umbria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1946

Il Ministro: CORBINO

(2259)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1946.

Approvazione di una tariffa complementare di rendita presentata dalla Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato col regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa che sostituisce l'opzione di rendita della tariffa 2-*S* approvata con decreto Ministeriale 19 aprile 1940;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticata, un'assicurazione complementare di rendita presentata dalla Società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona, mediante la quale l'assicurato potrà trasformare a scadenza il capitale assicurato con la tariffa 2-*S* in rendita semestrale posticipata.

Roma, addì 31 luglio 1946

Il Ministro: MORANDI

(2275)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Decreta:

Il sig. Giuseppe D'Ambrosio di Emilio, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sicignano degli Alburni (Salerno);

il dott. Scipione Giancola fu Giovanni, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castiglione Messer Marino (Chieti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(2263)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1946.
Nomina della Commissione per la determinazione dell'indennità di requisizione dell'albergo « Savoia » requisito ad uso degli uffici giudiziari di Genova.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Prefetto di Genova dell'11 gennaio 1943, che ordinava la requisizione dell'albergo « Savoia » in Genova, per uso di quegli uffici giudiziari;

Visto l'art. 56 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741, relativo alla disciplina delle requisizioni;

Visto il decreto Ministeriale 6 dicembre 1943, che nominava la Commissione per la determinazione dell'indennità di requisizione degli alberghi « Europa » e « Italia » in Rapallo e dell'albergo « Savoia » in Genova, destinati agli uffici giudiziari di Genova;

Vista la lettera del primo presidente della Corte di appello di Genova n. 627 del 10 aprile 1946, con la quale si prospetta la necessità di sostituire i membri della cennata Commissione, dott. Aroca Alfonso, già procuratore generale presso quella Corte d'appello, e comm. Della Casa Augusto, già presidente del Sindacato alberghi della provincia di Genova, perchè cessati dai rispettivi uffici;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione della suddetta Commissione;

Accertato che la requisizione degli alberghi « Europa » e « Italia » in Rapallo ha avuto termine, con lo sgombero completo dei locali stessi, fin dal 7 febbraio 1943;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per la determinazione dell'indennità di requisizione dell'albergo « Savoia » in Genova, destinato ad uso degli uffici giudiziari di quella città, è costituita come appresso:

dott. Giudice gr. uff. Giuseppe, primo presidente della Corte d'appello di Genova, presidente;

dott. Lanero cav. uff. Francesco, avvocato generale, con funzioni di procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova;

ing. dott. Sibilla cav. uff. Antonio, capo sezione dell'Ufficio tecnico erariale di Genova;

rag. Benvenuto Angelo, presidente della Società alberghi di Genova, rappresentante della categoria;

avv. Arcuri gr. uff. Valentino, avvocato distrettuale dello Stato in Genova.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 maggio 1946

Il Ministro: TOGLIATTI

(2297)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE
DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA
SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

Diffida per smarrimento di ricevuta

(*Terza pubblicazione*)

Il sig. rag. Bellagamba Unno di Camillo, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 30 (posizione n. 967) rilasciatagli il 2 giugno 1945 dall'Intendenza di finanza — Ufficio provinciale del Tesoro — di Firenze, in seguito alla presentazione per il rinnovo del titolo di Credito comunale e provinciale 3,75 % speciale, n. 10133, del capitale di L. 2500.

Ai termini dell'art. 54 del regolamento, approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, effettuata il 17 luglio 1946, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al sig. rag. Bellagamba Unno di Camillo, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, che rimarrà di nessun valore.

(2167) *Il direttore generale*: PALLESTRINI

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione

1° *semestre* 1946 *valevole pel* 2° *semestre* 1946

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati:				
1	Rendita 5 % (netto) 1935	98,80	96,30	89,17	86,67
2	» 3,50 % (netto) 1906	96,50	94,75	87,03	85,28
3	» 3,50 % (netto) 1902	90,80	89,05	81,90	80,86
4	» 3 % (lordo)	80,10	78,60	72,24	70,74
	b) Redimibili:				
5	Redimibile 5 % (1936)	98 —	95,50	88,45	85,95
6	» 3,50 % (1934)	85,45	83,70	77,08	75,33
7	Obbligazioni delle Venezie 3,50 %	98,95	97,20	89,23	87,48
8	Debito Redimibile 4,75 % (Legge 28-2-1924, n. 210)	503,87	492 —	454,67	442,80
9	» » 3,50 % (Legge 24-12-1908, n. 731)	486,75	478 —	438,95	430,20
10	» » 3 % (Legge 15-5-1910, n. 228)	460,50	453 —	415,20	407,70
11	Obbligazioni lavori risanamento città di Napoli 5 %	482 —	472 —	434,80	424,80
12	» Ferrovie Mediterranee-Adriatiche-Sicule 3 %	394 —	388,22	355,18	349,49
13	» Strade Ferrate Romane 3 %	450 —	444,22	405,58	399,80
14	» » » Maremmane 5 %	468 —	458 —	422,20	412,20
15	» » » Vittorio Emanuele 3 %	436 —	430,22	392,98	387,20
16	» » » Cuneo 3 %	—	—	—	—
17	» » » Torino-Savona-Acqui 3 %	—	—	—	—
18	» » » Udine Pontebba 5 %	472 —	462 —	425,80	415,80
19	» » » Lucca-Pistoia 3 %	397 —	391,22	357,88	352,10
20	» » » Cavallermaggiore-Alessandria 3 %	—	—	—	—
21	» Ferrovie Livornesi C. D. 3 %	406 —	400,25	365,98	360,23
22	» » » A. B. 3 %	406 —	400,25	365,98	360,23
	c) Buoni:				
23	Quinquennali - 1948 - 5 % (15 giugno 1948)	102,10	99,60	92,14	89,64
24	» - 1950 - 5 % (1ª aprile 1950)	102,20	99,70	92,73	90,23
25	» - 1950 - 5 % (1° aprile 1950)	102,35	99,85	92,37	89,87
26	Novennali - 1949 - 5 % (15 febbraio 1949)	101,85	99,35	91,92	89,42
27	» - 1950 - 5 % (15 febbraio 1950)	101,75	99,25	91,83	89,33
28	» - 1950 - 5 % (15 settembre 1950)	101,70	99,20	91,78	89,28
29	» - 1951 - 5 % (15 aprile 1951)	101,70	99,20	91,78	89,28
30	» - 1951 - 4 % (15 settembre 1951)	101,15	99,15	91,24	89,24
	Titoli garantiti dallo Stato.				
31	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3 %	422 —	416,20	380,38	374,58
32	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	179 —	175 —	161,50	157,50
33	» speciali Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	499,37	490 —	450,37	441 —
34	» ordinarie » » » 3,75 %	895,75	877 —	808,05	789,30
35	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	82 —	80,10	73,99	72,09
36	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	497,50	485 —	449 —	436,50
37	» C. O. P. Istituto Ricostruzione Industriale 4 ½ %	498,25	487 —	449,55	438,30
38	» C. O. P. Serie Elettr. Ferrovie dello Stato 4 ½ %	509,25	498 —	459,45	448,20
39	Credito Opere Pubbliche - Serie Città di Genova 5 %	490,50	478 —	442,70	430,20
40	» » » » » » » Roma 5 %	492,50	480 —	444,50	432 —
41	» » » » » » » Milano 5 %	498,50	486 —	449,90	437,40
42	I. R. I. Mare - 4,50 %	541,25	530 —	488,25	477 —
43	I. R. I. Ferro - 4,50 %	535,25	524 —	482,85	471,60

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione**

1° *semestre* 1946 *valevole pel* 2° *semestre* 1946

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il debito	
				Con cedola	Senza cedola
44	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 %	512 —	497 —	462,30	447,30
45	» » » » 6,50 %	552,75	536 —	498,65	482,40
46	Azioni A. N. I. C.	122 —	119 —	110,10	107,10
	Obbligazioni fondiarie e equiparate.				
47	Banca d'Italia 3,75 %	488,37	479 —	440,47	431,10
48	Istituto Italiano Credito Fondiario - Roma 5 %	493,50	481 —	445,40	432,90
49	» » » » - » 4 %	485 —	475 —	437,50	427,50
50	» » » » Conversione 4 %	490 —	480 —	442 —	432 —
51	» » » » 3,50 %	445,75	437 —	402,05	393,30
52	Istituto di Credito Fondiario Venezie 5 %	510,37	501 —	460,27	450,90
53	» » » » 4 %	480 —	470 —	433 —	423 —
54	» » » » Conversione 4 %	506 —	496 —	456,40	446,40
55	» » » Venezia Tridentina-Trento 4 %	502 —	492 —	452,80	442,80
56	» » » » » » Convers. 4 %	480 —	470 —	433 —	423 —
57	Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 5 %	495,50	483 —	447,20	434,70
58	Istituto di Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 4 %	465 —	455 —	419,50	409,50
59	» » » » » » Convers. 4 %	470 —	460 —	424 —	414 —
60	Credito Fondiario Sardo Roma 4 %	489 —	479 —	441,10	431,10
61	» » » » Conversione 4 %	503 —	493 —	453,70	443,70
62	» » » » 5 %	507,50	495 —	458 —	445,50
63	» » Banco Sicilia 5 %	512,50	500 —	462,50	450 —
64	» » » » 4 %	492 —	482 —	443,80	433,80
65	» » » » Conversione 4 %	491 —	481 —	442,90	432,90
66	» » » » 3,75 %	498,37	489 —	449,47	440,10
67	» » » di Napoli 5 %	506,50	494 —	457,10	444,60
68	» » » » 4 %	491 —	481 —	442,90	432,90
69	» » » » Conversione 4 %	491 —	481 —	442,90	432,90
70	Casse di risparmio Provincie Lombarde 4 %	502 —	492 —	452,80	442,80
71	» » » » Conversione 4 %	501 —	491 —	451,90	441,90
72	» » » » 3,50 %	426,75	418 —	384,95	376,20
73	» » Bologna 5 %	516,50	504 —	466,10	453,60
74	» » » 4 %	488 —	478 —	440,20	430,20
75	» » » Conversione 4 %	511 —	501 —	460,90	450,90
76	» » » 3,50 %	508,75	500 —	458,75	45[illegible] —
77	Istituto Credito Fondiario dell'Istria Conversione 4 %	502 —	492 —	452,80	442,80
78	Monte dei Paschi - Siena 5 %	528,50	516 —	476,90	464,40
79	» » - » 4 %	506 —	496 —	456,40	446,40
80	» » - » Conversione 4 %	504 —	494 —	454,60	444,60
81	» » - » 3,50 %	489,75	481 —	441,65	432,90
82	Opere Pie S. Paolo - Torino Conversione 4 %	510 —	500 —	460 —	450 —
83	» » » - » 3,75 %	510,37	501 —	460,27	450,90
84	» » » - » 3,50 %	496,75	488 —	447,95	439,20
85	Istituto Credito Impresa Pubblica Utilità 6 %	514 —	499 —	464,10	449,10
86	» » I. P. U. serie speciale Telefonica 6 %	517 —	502 —	466,80	451,80
87	» Nazionale Credito Edilizio 6 %	516 —	501 —	465,90	450,90
88	» » » » 3 ½ %	434,75	426 —	392,15	383,40
89	» » » » 5 %	497,50	485 —	449 —	437 —
90	Consorzio Mutui dannegg. Terremoto 4 %	490 —	480 —	442 —	432 —
91	» » » » Conversione 4 %	477 —	467 —	430,30	420,30
92	» Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4 %	485 —	475 —	437,50	427,50
93	» » » » Conversione 4 %	470 —	460 —	424 —	414 —
94	» » » » Miglioramento 5 %	493,50	481 —	445,40	432,90
95	Istituto per il Credito Navale (serie speciale) 6 ½ %	—	—	—	—
96	» » » » (serie ordinaria) 6 ½ %	—	—	—	—
97	» Mobiliare Italiano 5 % (VII emiss.)	1004,50	992 —	905,30	892,80
98	Banca Nazionale del Lavoro 4 %	482 —	472 —	434,80	424,80
99	» » » » Conversione 4 %	483 —	473 —	435,70	425,70

(2251)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 1° agosto 1946 - N. 167

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	90,175
Id. 3,50 % 1902	84,35
Id. 3 % lordo	71,50
Id. 5 % 1935	95,825
Redimibile 3,50 % 1934	80 —
Id. 5 % 1936	95,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,775
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,55
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,10

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona di ripopolamento e cattura di Romano Lombardo e Fara Olivana (Bergamo)

Con decreto Ministeriale 29 luglio 1946 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la zona di Romano Lombardo e Fara Olivana, della estensione di ettari 500 circa, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50.

Confini:

a nord, strada comunale di Romano che conduce a Bariano fino al fiume Serio;

ad ovest, fiume Serio quindi roggia Borranica fino alla strada campestre che conduce a Fara;

a sud, strada campestre che conduce a Fara Olivana indi comunale di Gomo fino al confine territoriale;

ad est, strada comunale che da Fara Olivana conduce a Romano Lombardo.

Il Comitato provinciale della caccia di Bergamo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

(2294)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Tabelle dei coefficienti per il calcolo del supplemento di pensione spettante, a norma del decreto interministeriale 5 dicembre 1945, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 152 del 20 dicembre 1945, al personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in concessione, infortunato sul lavoro.

Tariffe da usare per il calcolo del supplemento di pensione corrispondente al capitale accumulato presso l'I.N.P.S. mediante le somme depositate presso di esso ai sensi della legge 1° agosto 1941, n. 1063, più gli interessi da queste prodotto al tasso del 4,5 %.

N.B. — Le presenti tariffe corrispondono a quelle usate per la capitalizzazione delle pensioni in corso di godimento nei bilanci tecnici del « Fondo per la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto » al 31 dicembre 1936 ed al 31 dicembre 1938. Fanno eccezione: la tariffa 5ª, che dà i coefficienti da usare per la trasformazione in rendita dei capitali spettanti a vedove con orfani minorenni, la quale corrisponde alla somma di una rendita certa, a rate mensili anticipate, avente la durata del godimento della pensione dell'orfano più giovane, più un'annualità vitalizia su testa di vedova differita per lo stesso periodo e la tariffa 6ª, che dà i coefficienti da usare per trasformare in rendita i capitali spettanti a gruppi di orfani soli, la quale corrisponde ad una rendita certa a rate mensili anticipate.

Per l'uso delle presenti tariffe le età debbono venir calcolate con l'approssimazione di mezzo anno.

TARIFFA 1ª

Coefficienti da usare per trasformare in rendita il capitale accumulato in favore di agenti che vengano pensionati per invalidità.

Età	Rendita corrispondente a lire 100 di capitale	Età	Rendita corrispondente a lire 100 di capitale	Età	Rendita corrispondente a lire 100 di capitale
15	15,858	45	8,057	75	17,763
16	15,047	46	8,172	76	18,646
17	14,229	47	8,298	77	19,643
18	13,421	48	8,429	78	20,781
19	12,645	49	8,573	79	22,114
20	11,891	50	8,724	80	23,697
21	11,187	51	8,881	81	25,575
22	10,536	52	9,047	82	27,801
23	9,962	53	9,223	83	30,414
24	9,452	54	9,410	84	33,378
25	9,014	55	9,599	85	36,350
26	8,636	56	9,801	86	38,820
27	8,334	57	10,018	87	41,494
28	8,099	58	10,241	88	44,385
29	7,913	59	10,470	89	47,529
30	7,766	60	10,720	90	50,839
31	7,653	61	10,994	91	51,020
32	7,573	62	11,283	92	58,207
33	7,521	63	11,590	93	62,383
34	7,488	64	11,919	94	66,800
35	7,470	65	12,273	95	71,633
36	7,474	66	12,660	96	77,042
37	7,494	67	13,068	97	83,472
38	7,523	68	13,504	98	92,421
39	7,564	69	13,974		
40	7,616	70	14,472		
41	7,680	71	15,017		
42	7,758	72	15,623		
43	7,843	73	16,268		
44	7,945	74	16,984		

Per ottenere il supplemento di pensione basta moltiplicare il capitale accumulato per la rendita corrispondente all'età del pensionamento e dividere il risultato per 100.

Esempio: Un pensionato all'età di 35 anni, avente un capitale accumulato di L. 4000 avrà diritto ad un supplemento di pensione di L. $\frac{4000 \times 7,470}{100}$ = L. 298,80 annue, pagabili a rate mensili anticipate.

Il supplemento così calcolato non è reversibile alla famiglia.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

BARBARESCHI

TARIFFA 2ª

Coefficienti da usare per trasformare in rendita il capitale accumulato in favore di agenti che vengano pensionati per vecchiaia.

Età	Rendita corrispondente a lire 100 di capitale	Età	Rendita corrispondente a lire 100 di capitale	Età	Rendita corrispondente a lire 100 di capitale
55	8,158	70	14,945	85	30,826
56	8,368	71	15,790	86	32,499
57	8,594	72	16,681	87	34,258
58	8,839	73	17,618	88	36,206
59	9,105	74	18,605	89	38,212
60	9,391	75	19,662	90	40,584
61	9,700	76	20,781	91	42,662
62	10,034	77	21,964	92	45,475
63	10,394	78	23,121	93	48,263
64	10,784	79	24,166	94	51,046
65	11,349	80	24,963	95	55,066
66	12,013	81	25,278	96	57,637
67	12,686	82	26,532	97	60,205
68	13,392	83	27,847	98	82,440
69	14,144	84	29,308		

Esempio: Un pensionato all'età di 60 anni, avente un capitale accumulato di L. 5000 avrà diritto ad un supplemento di pensione di L. $\frac{5000 \times 9{,}391}{100}$ = L. 469,55 annue, pagabili a rate mensili anticipate.

Il supplemento così calcolato non è reversibile alla famiglia.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

TARIFFA 3ª

Coefficienti da usare per trasformare in rendita il capitale accumulato in favore di agenti morti in servizio lasciando la sola vedova con diritto a pensione.

Età della vedova	Rendita corrispondente a lire 100 di capitale	Età della vedova	Rendita corrispondente a lire 100 di capitale	Età della vedova	Rendita corrispondente a lire 100 di capitale
15	10,935	30	7,519	45	6,947
16	11,101	31	7,350	46	7,021
17	11,040	32	7,201	47	7,104
18	10,725	33	7,072	48	7,198
19	10,412	34	6,962	49	7,300
20	10,102	35	6,873	50	7,413
21	9,795	36	6,805	51	7,536
22	9,503	37	6,759	52	7,672
23	9,204	38	6,735	53	7,821
24	8,918	39	6,725	54	7,983
25	8,646	40	6,728	55	8,161
26	8,388	41	6,744	56	8,353
27	8,145	42	6,776	57	8,560
28	7,916	43	6,825	58	8,786
29	7,708	44	6,882	59	9,030

Segue: TARIFFA 3ª

Età della vedova	Rendita corrispondente a lire 100 di capitale	Età della vedova	Rendita corrispondente a lire 100 di capitale	Età della vedova	Rendita corrispondente a lire 100 di capitale
60	9,295	75	17,352	90	38,760
61	9,580	76	18,282	91	40,800
62	9,899	77	19,275	92	42,937
63	10,227	78	20,338	93	45,249
64	10,591	79	21,445	94	47,778
65	10,983	80	22,624	95	50,736
66	11,410	81	23,901	96	54,466
67	11,872	82	25,253	97	59,880
68	12,379	83	26,674	98	69,204
69	12,935	84	28,177		
70	13,541	85	29,753		
71	14,201	86	31,407		
72	14,916	87	33,135		
73	15,681	88	34,928		
74	16,491	89	36,805		

Esempio: La vedova sola di un agente morto in servizio lasciando un capitale accumulato di L. 3000 la quale alla morte dell'agente abbia l'età di 45 anni avrà diritto ad un supplemento di pensione di L. $\frac{3000 \times 6{,}947}{100}$ = L. 208,41 annue, pagabili a rate mensili anticipate. *Il diritto al supplemento di pensione cessa con il passaggio a seconde nozze.*

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

TARIFFA 4ª

Coefficienti da usare per trasformare in rendita il capitale accumulato in favore di agenti morti in servizio lasciando un orfano solo il quale sia orfano anche di madre ed abbia diritto a pensione.

Età dell'orfano	Rendita corrispondente a lire 100 di capitale	Età dell'orfano	Rendita corrispondente a lire 100 di capitale	Età dell'orfano	Rendita corrispondente a lire 100 di capitale
0	8,694	7	9,682	14	16,717
1	8,067	8	10,210	15	19,088
2	8,044	9	10,833	16	22,411
3	8,242	10	11,574	17	27,390
4	8,515	11	12,467	18	35,702
5	8,843	12	13,565	19	52,329
6	9,231	13	14,943	20	102,145

Esempio: Un agente muoia lasciando un orfano solo, il quale sia orfano anche di madre, ed alla morte del padre abbia l'età di 9 anni. Se il capitale lasciato dal padre è di L. 2000, all'orfano spetterà un supplemento di pensione di L. $\frac{2000 \times 10{,}833}{100}$ = L. 216,66 annue, pagabili a rate mensili anticipate. Il diritto al supplemento di pensione cessa al raggiungimento del 21° anno di età, oppure nel caso di orfana minorenne che contragga matrimonio, al momento del matrimonio.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

TARIFFA 5ª

Coefficienti da usare per trasformare in rendita il capitale accumulato in favore di agenti morti in servizio lasciando la vedova ed uno o più orfani minorenni.

Età della vedova	Età dell'orfano più giovane											Età della vedova
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	RENDITA CORRISPONDENTE A L. 100 DI CAPITALE											
20	6,392	6,505	6,626	6,756	6,896	7,045						20
21	6,341	6,449	6,564	6,687	6,819	6,960	7,111					21
22	6,291	6,393	6,502	6,618	6,743	6,875	7,017	7,168				22
23	6,241	6,337	6,440	6,549	6,666	6,790	6,922	7,063	7,212			23
24	6,192	6,283	6,379	6,482	6,591	6,707	6,830	6,960	7,099	7,245		24
25	6,146	6,231	6,321	6,417	6,518	6,626	6,740	6,861	6,989	7,124	7,265	25
26	6,102	6,181	6,266	6,355	6,449	6,549	6,655	6,766	6,884	7,007	7,137	26
27	6,061	6,135	6,214	6,297	6,384	6,477	6,574	6,677	6,785	6,893	7,015	27
28	6,023	6,093	6,166	6,243	6,324	6,409	6,499	6,593	6,692	6,795	6,902	28
29	5,990	6,055	6,123	6,195	6,270	6,348	6,431	6,517	6,607	6,701	6,798	29
30	5,962	6,022	6,086	6,153	6,222	6,294	6,370	6,449	6,531	6,616	6,704	30
31	5,938	5,995	6,055	6,117	6,181	6,248	6,317	6,390	6,465	6,542	6,622	31
32	5,921	5,975	6,030	6,088	6,147	6,209	6,274	6,340	6,408	6,479	6,551	32
33	5,909	5,960	6,012	6,066	6,121	6,179	6,238	6,299	6,362	6,426	6,492	33
34	5,903	5,951	6,000	6,051	6,103	6,157	6,212	6,268	6,326	6,385	6,445	34
35	5,904	5,949	5,996	6,044	6,093	6,144	6,195	6,248	6,301	6,355	6,410	35
36	5,911	5,955	5,999	6,045	6,092	6,139	6,188	6,237	6,287	6,337	6,388	36
37	5,924	5,967	6,010	6,054	6,099	6,144	6,190	6,237	6,284	6,332	6,379	37
38	5,944	5,986	6,028	6,071	6,115	6,159	6,203	6,248	6,293	6,338	6,383	38
39	5,969	6,010	6,052	6,094	6,137	6,180	6,223	6,267	6,310	6,353	6,396	39
40	5,998	6,040	6,082	6,123	6,166	6,208	6,250	6,293	6,335	6,377	6,419	40
41	6,032	6,074	6,116	6,159	6,201	6,243	6,285	6,327	6,368	6,409	6,450	41
42	6,071	6,114	6,157	6,200	6,242	6,285	6,327	6,369	6,410	6,451	6,491	42
43	6,114	6,159	6,203	6,247	6,290	6,333	6,376	6,419	6,461	6,502	6,542	43
44	6,160	6,206	6,252	6,298	6,343	6,387	6,431	6,474	6,517	6,559	6,599	44
45	6,209	6,258	6,305	6,353	6,399	6,445	6,491	6,535	6,579	6,622	6,663	45
46	6,261	6,312	6,362	6,411	6,460	6,508	6,556	6,602	6,647	6,691	6,734	46
47	6,315	6,369	6,422	6,474	6,526	6,576	6,626	6,674	6,721	6,767	6,811	47
48	6,371	6,428	6,485	6,540	6,595	6,648	6,701	6,752	6,801	6,849	6,895	48
49	6,428	6,490	6,550	6,610	6,668	6,725	6,781	6,835	6,887	6,938	6,987	49
50	6,487	6,553	6,618	6,682	6,744	6,806	6,865	6,923	6,979	7,033	7,085	50
51	6,548	6,618	6,688	6,757	6,824	6,890	6,955	7,017	7,077	7,135	7,190	51
52	6,608	6,685	6,760	6,835	6,908	6,979	7,049	7,116	7,181	7,249	7,303	52
53	6,669	6,752	6,834	6,915	6,994	7,071	7,147	7,220	7,291	7,359	7,424	53
54	6,729	6,819	6,908	6,996	7,082	7,167	7,249	7,329	7,407	7,481	7,552	54
55	6,787	6,885	6,982	7,078	7,173	7,265	7,355	7,443	7,528	7,610	7,688	55
56		6,950	7,056	7,161	7,264	7,366	7,465	7,561	7,655	7,745	7,831	56
57			7,128	7,242	7,355	7,467	7,576	7,683	7,786	7,886	7,981	57
58				7,322	7,446	7,559	7,690	7,808	7,922	8,033	8,139	58
59					7,536	7,671	7,804	7,935	8,062	8,185	8,303	59
60						7,771	7,918	8,063	8,204	8,342	8,474	60
61							8,030	8,191	8,348	8,502	8,650	61
62								8,318	8,493	8,665	8,832	62
63									8,637	8,830	9,017	63
64										8,993	9,204	64
65											9,392	65

Segue: **TARIFFA 5ª**

Età della vedova	Età dell'orfano più giovane										Età della vedova
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	RENDITA CORRISPONDENTE A L. 100 DI CAPITALE										
25					12,286	12,637	12,945	13,199	13,387	13,503	70
26	7,271					13,111	13,478	13,784	14,013	14,154	71
27	7,138	7,264					14,037	14,406	14,686	14,861	72
28	7,013	7,127	7,243					15,056	15,396	15,610	73
29	6,898	7,001	7,106	7,211					16,143	16,405	74
30	6 795	6,888	6,982	7,075	7,168					17,247	75
31	6,704	6,787	6,871	6,955	7,037	7,116					
32	6,625	6,700	6,775	6,850	6,924	6,994	7,059				
33	6,558	6,626	6,694	6,761	6,826	6,888	6,945	6,996			
34	6,505	6,566	6,627	6,687	6,745	6,800	6,851	6,895	6,931		
35	6,465	6,520	6,575	6,629	6,681	6,730	6,775	6,814	6,845	6,866	35
36	6,439	6,489	6,539	6,588	6,635	6,679	6,719	6,754	6,781	6,799	36
37	6,426	6,473	6,519	6,563	6,606	6,646	6,682	6,713	6,738	6,754	37
38	6,428	6,472	6,515	6,556	6,595	6,632	6,665	6,693	6,716	6,731	38
39	6,439	6,480	6,521	6,560	6,596	6,630	6,660	6,686	6,707	6,720	39
40	6,459	6,499	6,538	6,574	6,609	6,640	6,669	6,692	6,711	6,723	40
41	6,490	6,528	6,566	6,601	6,634	6,664	6,690	6,712	6,730	6,741	41
42	6,530	6,568	6,605	6,639	6,671	6,700	6,725	6,747	6,763	6,773	42
43	6,581	6,619	6,655	6,690	6,721	6,750	6,775	6,796	6,812	6,822	43
44	6,639	6,677	6,713	6,747	6,779	6,807	6,832	6,853	6,869	6,879	44
45	6,703	6,742	6,779	6,813	6,845	6,873	6,898	6,919	6,934	6,944	45
46	6,775	6,814	6,852	6,886	6,918	6,947	6,972	6,993	7,008	7,018	46
47	6,853	6,894	6,932	6,968	7,000	7,030	7,055	7,076	7,091	7,101	47
48	6,940	6,982	7,021	7,058	7,091	7,121	7,147	7,168	7,184	7,194	48
49	7,033	7,077	7,118	7,156	7,191	7,222	7,248	7,270	7,287	7,297	49
50	7,134	7,180	7,223	7,263	7,300	7,332	7,359	7,382	7,399	7,409	50
51	7,242	7,292	7,337	7,380	7,418	7,452	7,481	7,504	7,522	7,533	51
52	7,359	7,412	7,462	7,507	7,548	7,584	7,614	7,639	7,657	7,669	52
53	7,485	7,542	7,596	7,644	7,688	7,727	7,759	7,786	7,805	7,817	53
54	7,619	7,681	7,739	7,793	7,840	7,882	7,917	7,946	7,966	7,979	54
55	7,761	7,830	7,894	7,952	8,004	8,050	8,088	8,120	8,142	8,156	55
56	7,912	7,989	8,059	8,123	8 181	8,232	8,274	8,308	8,333	8,348	56
57	8,071	8,156	8,235	8,306	8,370	8,426	8,473	8,511	8,538	8,555	57
58	8,239	8,334	8,422	8,502	8,573	8,636	8,688	8,731	8,761	8,780	58
59	8,416	8,522	8,620	8,710	8,791	8,862	8,921	8,968	9,003	9,024	59
60	8,600	8,719	8,830	8,932	9,024	9,103	9,171	9,224	9,263	9,287	60
61	8,792	8,927	9,052	9,168	9,272	9,363	9,439	9,500	9,545	9,572	61
62	8,992	9,144	9,286	9,417	9,536	9,640	9,728	9,798	9,850	9,880	62
63	9,198	9,370	9,532	9.682	9,818	9,937	10,039	10,120	10,179	10,215	63
64	9,409	9,605	9,790	9,961	10,117	10,255	10,372	10,466	10,536	10,577	64
65	9,623	9,846	10,058	10,254	10,434	10,593	10,728	10,838	10,919	10,968	65
66	9,839	10,092	10,335	10,562	10,769	10,954	11,112	11,240	11,334	11,392	66
67		10,342	10,620	10,882	11,123	11,338	11,523	11,673	11,784	11,851	67
68			10,911	11,214	11,495	11,748	11,965	12,142	12,273	12,353	68
69				11,556	11,884	12,182	12,440	12,651	12,808	12,904	69

Esempio: Alla morte dell'agente resti superstite la vedova in età di anni *40* con quattro orfani minorenni, il più giovane dei quali sia in età di anni *2*. Se il capitale accumulato a favore dell'agente è di L. 4500, la rendita corrispondente sarà di L. $\frac{4500 \times 6{,}082}{100}$ = L. 273,69 annue pagabili a rate mensili anticipate.

Questa rendita deve venir pagata fino a che è in vita la vedova o, in caso di sua premorienza, fino a che l'orfano più giovane raggiunga la maggiore età. Il valore della rendita, che dipende soltanto dall'età della vedova e da quella dell'orfano più giovane, si mantiene *inalterato*, comunque vari la composizione familiare, *fino al suo esaurimento*. Nel caso di passaggio della vedova a seconde nozze, il diritto a pensione si rinversa cumulativamente sugli orfani.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

TARIFFA 6ª

Coefficienti da usare per trasformare in rendita il capitale accumulato in favore di agenti morti in servizio lasciando due o più orfani, i quali siano orfani anche di madre ed abbiano diritto a pensione.

Età dell'orfano più giovane	Rendita corrispondente a lire 100 di capitale	Età dell'orfano più giovane	Rendita corrispondente a lire 100 di capitale
0	7,284	11	12,339
1	7,506	12	13,432
2	7,753	13	14,803
3	8,029	14	16,569
4	8,340	15	18,930
5	8,691	16	22,241
6	9,091	17	27,215
7	9,551	18	35,518
8	10,083	19	52,138
9	10,707	20	102,030
10	11,448		

Esempio: Un agente muoia lasciando tre orfani soli il più giovane dei quali abbia l'età di anni 2. Se il capitale lasciato dal padre è di L. 3000 la rendita corrispondente sarà di

$$L. \frac{3000 \times 7,753}{100} = L. 232,59$$

pagabili a rate mensili anticipate fino al raggiungimento della maggiore età dell'orfano più giovane o, in caso di sua premorienza, del penultimo nato. Il valore della rendita rimane *inalterato* fino al suo esaurimento.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

(2219)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a undici borse per studi di perfezionamento presso Università o Istituti superiori nazionali, durante l'anno accademico 1946-47.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il capo IV, paragrafo 2, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Decreta:

E' aperto il concorso a undici borse di perfezionamento negli studi presso una Università o un Istituto superiore nazionale da conferirsi una per ciascuna delle seguenti Facoltà o gruppi di Facoltà:

a) Facoltà di giurisprudenza;
b) Facoltà di economia e commercio e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali;
c) Facoltà di lettere e filosofia;
d) Facoltà di magistero;
e) Facoltà di medicina e chirurgia;
f) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale;
g) Facoltà di farmacia;
h) Facoltà di ingegneria e di ingegneria mineraria;
i) Facoltà di architettura;
l) Facoltà di agraria;
m) Facoltà di medicina veterinaria.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore italiano liberamente scelto dall'interessato.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 50.000 lorde.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà in uno degli anni accademici 1940-41, 1941-42, 1942-43, 1943-44, 1944-45.

Al gruppo *a*) sono ammessi anche i laureati in scienze politiche; al gruppo *b*) anche i laureati in scienze coloniali dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in scienze economico-marittime dell'Istituto superiore navale di Napoli; al gruppo *c*) anche i laureati in lingue, letterature ed istituzioni straniere dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia; al gruppo *f*) anche i laureati in geografia.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 12 dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Div. 4ª) non più tardi del 18 settembre 1946. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

La domanda deve contenere l'indicazione dell'esatto domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi.

Nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppur no goduto di altra borsa di perfezionamento all'interno per gli anni precedenti.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri Enti pubblici. I candidati devono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuni di detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se, per il periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa senza stipendio o altri simili provvedimenti.

La domanda deve essere corredata dei seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di questo ultimo esame;
2) certificato di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di buona condotta morale e civile;
5) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;
6) almeno una memoria a stampa o manoscritta, in cinque copie;
7) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;
8) *curriculum* degli studi compiuti;
9) un elenco in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) non si restituiscono a coloro che vengono ammessi al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori.

I documenti di rito vengono restituiti agli esclusi dal concorso e i titoli vengono restituiti agli stessi esclusi e a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori dopo che sia trascorso il termine di 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Le domande con i titoli e documenti potranno essere inviate al Ministero in piego separato dai pacchi contenenti le memorie; tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno) l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se pro-

sentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Le borse sono conferite dal Ministro ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messe a concorso.

Le borse che restino disponibili per rinuncia dei vincitori o per altro motivo, possono essere assegnate dal Ministero ai successivi graduati idonei.

Nel caso di candidati classificati *ex aequo* la scelta sarà fatta con i criteri stabiliti per le nomine agli impieghi statali.

Decadono dal diritto alla borsa coloro, che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettarla o non forniscano l'indicazione dell'Istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che, pure avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'Istituto prescelto, nei termini indicati dal Ministero.

Coloro che hanno ottenuto una borsa debbono, al compimento degli studi, trasmettere al Ministero una relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta.

Il pagamento delle borse è effettuato in due rate; la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrata la frequenza per quattro mesi ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 25 luglio 1946

(2253) *Il Ministro*: GONELLA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a due borse di studio, per giovani cantanti, per l'ammissione e frequenza del « Corso di perfezionamento e di avviamento al teatro » istituito in Roma, presso il Teatro dell'Opera.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Decreta:

1. — E' indetto un concorso, per esami, a due borse di studio per l'ammissione a frequenza del « Corso di perfezionamento e di avviamento al teatro » istituito in Roma, presso il Teatro dell'Opera, fra i giovani cantanti d'ambo i sessi. Tali borse saranno conferite con assoluta preferenza a candidati aventi voce di tenore.

Il titolo di studio richiesto è il diploma di canto, conseguito in un Conservatorio di musica statale o in un Istituto musicale pareggiato.

Tuttavia possono partecipare al concorso anche coloro i quali, pur essendo sforniti del prescritto diploma, abbiano qualità eccezionali, o dimostrino di possedere una preparazione e una tecnica non inferiore a quelle dei candidati forniti di diploma. Non sono però ammessi gli alunni che frequentino ancora i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati.

2. — Il corso predetto è sotto la tutela del Ministero della pubblica istruzione ed è sottoposto alla vigilanza di una speciale Commissione.

Esso è annuale: ha inizio il 1° novembre e termina il 30 giugno successivo.

3. — Gli ammessi al corso saranno istruiti alla pratica del repertorio (canto, gioco scenico, truccatura, costume) e alla storia della musica.

Essi potranno essere richiesti, per eventuali prestazioni, dalla direzione del Teatro dell'Opera durante il periodo scolastico, sentito il parere del direttore del corso.

4. — Il limite minimo di età per l'ammissione al concorso è di anni 19, quello massimo di anni 30, entrambi calcolati al 31 dicembre 1946.

5. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 12, sottoscritta dal concorrente (il quale dovrà indicare, con la specificazione del genere di voce che possiede, anche il suo domicilio) dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione 4ª, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La domanda dovrà essere corredata dai documenti qui elencati, rilasciati in carta da bollo, a norma di legge e debitamente legalizzati:

1) certificato di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato di buona condotta morale e civile;
4) certificato generale del casellario giudiziale.

Possono essere ammessi al concorso i cittadini stranieri purchè in possesso del diploma di canto conseguito presso un Conservatorio di musica o un Istituto musicale pareggiato.

I concorrenti richiamati alle armi, gli ex combattenti, i reduci, i residenti all'estero hanno facoltà di presentare entro il termine suddetto la sola domanda, riservandosi di produrre al momento dell'esame i prescritti documenti.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), dovranno essere in data non inferiore a tre mesi dalla data del presente decreto.

Le domande, pervenute al Ministero oltre il termine stabilito o non corredate dai prescritti documenti, non saranno prese in considerazione.

Sarà solo consentita la regolarizzazione di qualche documento che risulti formalmente imperfetto.

L'istruttoria delle domande e lo svolgimento del concorso saranno curati, presso il Teatro dell'Opera, da un'apposita Commissione di segreteria, nominata con decreto Ministeriale.

6. — Coloro che saranno ammessi a partecipare al concorso dovranno sostenere le seguenti prove:

esecuzione di quattro pezzi preparati dal candidato, due scelti fra le opere del repertorio classico (con particolare riguardo al « bel canto ») e romantico; due tra le opere moderne comprendenti anche quelle dei musicisti di avanguardia. I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di documenti di riconoscimento.

La Commissione giudicatrice potrà sottoporre a prove supplementari, non contemplate nel presente bando di concorso, i candidati non muniti di diploma.

La Commissione giudicatrice sottoporrà ad una seconda audizione quei concorrenti che alla prima audizione abbiano conseguito una votazione non inferiore a otto decimi.

7. — Ai vincitori del concorso sarà assegnata una borsa di studio dell'ammontare di L. 3000 mensili per i residenti fuori Roma e di L. 1500 mensili per i residenti in Roma. La borsa verrà corrisposta in otto rate uguali.

La prima rata sarà pagata all'inizio del corso medesimo, le altre successive lo saranno di mese in mese in base al nulla osta del commissario del Teatro dell'Opera.

L'allievo che non dimostri zelo e profitto può essere radiato dal corso dalla Commissione di vigilanza su proposta del direttore.

8. — La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

9. — Coloro che avranno vinto la borsa di studio, rimarranno a disposizione del Teatro dell'Opera per la stagione teatrale successiva all'anno di frequenza del corso. Essi però dovranno considerarsi liberi se non scritturati entro il 30 settembre 1947.

10. — Al termine del corso, gli allievi che lo abbiano seguito con profitto riceveranno un attestato dal Ministero della pubblica istruzione.

Roma, addì 25 luglio 1946

Il Ministro: GONELLA

(2296)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.